

- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati
- j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale
- k) il tempo necessario alla Direzione Lavori ed alla Stazione appaltante per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore
- l) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.
- m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva se redatta dall'Impresa.

Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei servizi o per l'ultimazione dei lavori superiore al 30% dei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro e l'infruttuoso decorso del termine perentorio per l'ultimazione assegnato dal Direttore dei lavori, produrrà la risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti.

2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all'articolo 19, comma 1, che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 3 – Disciplina Economica

Art. 23 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

1. Le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di cui al comma 7, ogni trimestre a prescindere dall'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articolo 27, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2,

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.p.r. n. 207 del 2010 generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura ed il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.p.r. n. 207 del 2010, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. In tal caso, l'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residui, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo dell'Ordine di Lavoro originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti aggiuntivi.

7. Ai sensi degli art. 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è

subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

8. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 24 Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i termini di legge dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa con le seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e il direttore di cantiere devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

9. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il ricevimento (successivo all'emissione del certificato di pagamento) della fattura elettronica e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Capo 4 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 27 Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura" sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio (riportate nel seguito), nei Prezzi Informativi per l'edilizia – Impianti Elettrici, Impianti Tecnologici, Recupero Ristrutturazione Manutenzione pubblicati semestralmente dalla casa editrice "DEI – Tipografia del Genio Civile vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro.

2. Per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all'art. 72 del "Capitolato speciale tipo per appalto lavori edili" pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

3. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell'arte.

4. Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi citati, al netto del ribasso offerto in sede di gara; tuttavia per ogni singolo ordine di lavoro, l'importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell'ordine stesso (al netto del ribasso).

Art. 28 Prezzi della manodopera

1. Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, la tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite.

2. Il costo della manodopera liquidato è quello aggiornato bimestralmente a cura dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e comprendente le seguenti voci di:

- **Materiali** – Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- **Operai e Mezzi d'opera** – Tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- **Lavori** – Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

3. Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 25% che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

4. La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà liquidata tenendo conto degli importi della sicurezza di ogni singolo Contratto Attuativo.

I prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell'Accordo.

CAPO 5 - Garanzie

Art. 29 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni da azioni di terzi;
- danni per cause di forza maggiore.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Capo I – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell'appaltatore

Art. 30 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del d.p.r. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione nelle forme e modalità di cui all'art. 44.
4. Le varianti che comportino aumento dell'importo del contratto attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Lavoro.
5. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'adeguamento dei piani operativi.
6. Per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto

2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 27.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 27, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta.

Art. 32 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere di ogni singolo Contratto Attuativo. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di modifiche o varianti non ordinate per iscritto;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati e da impiegarsi;
- e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di Contratto Attuativo;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono, a norma di Contratto Attuativo all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

- g) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati i lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto e sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- m) la consegna (di volta in volta precisato dalla Direzione dei lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato, dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive opere e manutenzioni;
- n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- p) gli oneri tutti, nessuno escluso, per garantire l'esercizio sanitario assistenziale della struttura ospedaliera, e pertanto l'Appaltatore dovrà attenersi, senza ulteriori oneri per la Amministrazione a tutte le prescrizioni ed a tutte le richieste che la Direzione Lavori e la Direzione Sanitaria ritenga comunque utili ed opportune, per la salvaguardia della salute di operatori e pazienti.



2. L'Appaltatore è tenuto a predisporre a proprio esclusivo carico, quanto necessario per l'ottenimento di autorizzazioni per la realizzazione delle prestazioni ad esso affidate; presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (ConSORZI privati, Comune, Provincia, Regione, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori) in esecuzione, V.V.F., ASL Competente, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad ottenere e ritirare materialmente tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni eventualmente emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alle opere e alla conduzione del cantiere.

3. Nei casi in cui l'affidamento comporti variazioni di distribuzione planimetrica degli impianti, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutte le pratiche necessarie all'aggiornamento delle documentazioni tecniche ed alle denunce agli Enti comunque Preposti al controllo degli impianti (INAIL, Arpa Lazio ecc.). Non potrà essere liquidata la rata finale dei lavori se non vi è adeguato riscontro degli oneri di cui al presente punto.

Art. 33 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

I. L'Appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della Direzione Lavori, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità e comunque deve rispettare tutte le precauzioni eventualmente necessarie al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza (eventuale assistente aggiuntivo per i casi che prevedono la presenza di più persone). L'Appaltatore, pertanto, dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal Direttore dei Lavori, che, per loro natura, si giustificano mediante fatture;
- e) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa), nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.

Art. 34 Penali per inadempienze

I. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto Attuativo per riscontrato inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- per mancato rispetto delle clausole e condizioni del contratto attuativo concernente le opere da realizzare;
- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;

- nella esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

2. Verranno applicate, invece, le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso di "Pronto Intervento" (**Priorità 01: in emergenza – lavoro immediato**), qualora l'Appaltatore, non appena ricevuto l'ordine dalla Direzione Lavori e senza aspettare la regolarizzazione con un ODL specifico, non intervenga entro un'ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla D.L., verrà applicata una penale di € 50,00/ora conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione;
- nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse l'esecuzione dei lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Lavori è soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

5. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo e/o con i contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.

6. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

8. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste agli articoli 22 e 51 in materia di risoluzione del contratto.

Capo 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in

assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81.

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2009.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2009;

c) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 40.

3. L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli

adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 36 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 37, 38, 39 e 40.

4. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008 è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Nella redazione del piano sostitutivo l'Appaltatore dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto e messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento:

- eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure

nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 39

- predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ai punti 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto allegato all'Ordine di Lavoro.

- redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 38 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

1. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell'articolo 36.

3. Qualora si sia resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, si applicano anche i commi seguenti.

4. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

6. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo (a seconda dell'entità e tipologia del cantiere) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto attuativo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 38 e 40; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà il piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento" ex art.105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante, e alla Direzione Lavori; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che "Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.
7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.
8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

Art. 41 Accesso ai luoghi d'intervento

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.
2. L'Appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

Capo 3 – Disciplina del subappalto

Art. 42 Subappalto

1. Le prestazioni oggetto di ogni singolo Contratto Attuativo sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del Contratto Attuativo con l'osservanza di ogni ulteriore disposizione di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il subappalto sarà autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Appaltatore provveda:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- a non subappaltare o affidare a cottimo prestazioni/categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun ordinativo specifico le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando una copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo paragrafo;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla legge;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che, da parte dei subappaltatori o cottimisti, venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Art. 43 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice di contratti, l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa (così come definite all'art. 3, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.

3. In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l'elenco dei subappaltatori che hanno eseguito prestazioni nel SAL di riferimento, con l'importo delle attività eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell'elenco.

4. Quando l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore è tenuto a far pervenire alla Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito attività nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la amministrazione procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti di subappaltatori, cottimisti, subaffidatari, ovvero componenti dell'A.T.I. appaltatrice, la Amministrazione può provvedere, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto ai subappaltatori, cottimisti, ovvero alle mandanti dell'A.T.I. ed alle società anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Amministrazione la parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti ovvero dai mandanti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

6. Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione dei commi 4 e 5 saranno detratte dall'importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 44 Riserve e domande dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 190 e 191 del d.p. R. n. 207 del 2010.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
3. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
4. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore per ciascun Contratto Attuativo, si intendono rinunciate.
5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
6. Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione delle prestazioni ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa delle prestazioni e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto l'Amministrazione a riprendere le attività.
7. Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 45 Accordo bonario

1. Qualora durante l'esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si procede a norma degli artt. 205 e 206 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 46 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 47 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) all'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei Contratti Attuativi ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di lavoro in vigore;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 48 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Appaltatore entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo.

5. I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 49 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. All'ultimazione delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo la Direzione Lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno, pertanto, rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sua cura e spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione.

2. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte delle attività che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In carenza totale di intervento da parte dell'Appaltatore, trascorsi inutilmente cinque giorni dall'ordine di ripristino/aggiustamento, la Amministrazione è di diritto autorizzata a far eseguire riparazioni e ripristini "in danno" con conseguente totale addebito dei costi all'appaltatore. Restano ferme le condizioni di garanzia sulle opere eseguite, previste dal DPR 207/10 e s.m.i.

Art. 50 Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Art. 51 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti Attuativi, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi di seguito elencati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro

- a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;

- d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni:
- f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
- j) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
- k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Risoluzione dei Contratti Attuativi

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione dell'Ordine di Lavoro specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del ordinativo specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo ODL;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nei casi succitati nonché nelle ipotesi di cui all'art. 22, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli contratti, saranno contestate all'Appaltatore dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempienza sia sanata, o qualora l'Amministrazione

non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto.

3. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.

4. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

6. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi effettuati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

7. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta anche la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione stessa. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

8. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.

CAPO 5 - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta l'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 53 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all'appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d'ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all'ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.

2. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nell'Ordine di Lavoro.

Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 56 Garanzia

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

CAPO 6 Norme finali

Art. 56 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'Appaltatore sia costituito sotto forma di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE V – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Capo I – Manutenzione opere edili

Art. 57 Prestazioni esigibili ed interventi richiesti all'Appaltatore

1. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all'Appaltatore dell'Accordo Quadro:

- la manutenzione straordinaria di natura civile da eseguirsi presso gli edifici di cui allo "Stato Patrimoniale" allegato al presente capitolato e nel compendio del complesso ospedaliero ASL Roma 1 a seguito di richieste dell'Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in Somma Urgenza ed in Urgenza) potenzialmente esigibili in tutte le ore della giornata (h24);
- la "rendicontazione" degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto specifico stipulato all'interno dell'Accordo Quadro: l'Appaltatore dovrà presentare un rapporto di lavoro o consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento indicante il numero di ODL specifico in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi divisi rispettivamente per lavori "a misura", per "opere in economia" (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti nelle Tariffe e nei Prezzari di contratto. Ogni rendicontazione dovrà permettere di individuare l'Edificio, il Piano, il Locale o i Locali, la Struttura dell'Amministrazione e la tipologia dell'intervento eseguito, al fine di poter utilizzare tale reportistica per eventuali indagini statistiche. Tale rendicontazione, infatti, specifica di ciascun intervento, dovrà far parte, al termine di ciascun ordinativo, di una rendicontazione complessiva in cui sarà possibile ricavare, tramite il software di gestione, la reportistica inerente l'analisi economica che permetta, con opportuni filtri, di ottenere la rendicontazione per ordinativo, per edificio, per struttura richiedente, per categoria di lavoro, etc.)

Tali rendicontazioni, infine, se richiesto dalla U.O.C. Ingegneria o D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'Appaltatore e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e visti dalla Unità Operativa richiedente l'intervento e/o dalla Direzione Lavori.

Art. 58 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

I. In generale le attività di manutenzione ordinaria edile sono ricomprese in affidamenti specifici, pertanto, gli interventi che potranno essere oggetto di singoli affidamenti specifici stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell'Accordo Quadro sono ricompresi nelle attività escluse dai suddetti affidamenti, in particolare, le manutenzioni straordinarie dovranno secondo programmi condivisi con gli affidatari delle suddette attività. In funzione dell'urgenza di un'attività manutentiva di tipo straordinario, infatti, l'Amministrazione, tramite la propria Direzione Lavori incaricata, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

a) Priorità "01" – Lavori urgenti su chiamata per guasto o manutenzione correttiva – lavoro immediato

Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente, a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi presso le strutture in uso all'Amministrazione: da tale tipologia di intervento potrebbero, infatti, scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro due ore dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore successive, come meglio descritto nel seguito.

Risulta evidente che per entrambe le suddette tipologie di intervento (di somma urgenza ed urgenti), come già accennato in precedenza, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un appalto specifico stipulato successivamente all'esecuzione delle opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti nell'Accordo Quadro.

Per maggiore chiarezza si descrivono, qui di seguito, i lavori classificabili in "pronto intervento" o di "somma urgenza" e quelli "urgentissimi" o da eseguire nel breve termine.

Lavori di pronto intervento o di somma urgenza

Sono considerati lavori di "pronto intervento" tutte quelle opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere che richiedono l'intervento entro le due ore successive alla richiesta trasmessa all'Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e festivi).

L'intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno delle strutture aziendali, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di "somma urgenza", sarà l'Appaltatore, con la propria organizzazione, che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per "organizzazione" si intende la capacità dell'Aggiudicatario di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla Direzione Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto, pertanto, responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire, in nessun modo, giustificherà eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dalla Direzione Lavori, dovrà garantire l'intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attività presso le strutture.

b) Priorità "02" - Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della Direzione Lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi e/o l'allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno di un altro ordinativo specifico stipulato a seguito della stesura di un'offerta e di un cronoprogramma concernenti le attività da eseguire alla stessa stregua di tutti gli interventi di manutenzione predittiva e/o migliorativa meglio descritti di seguito.

Non sembra superfluo ribadire che è piena ed esclusiva facoltà del R.U.P. stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di "somma urgenza" od "urgenza" e pertanto da eseguire immediatamente.

L'altro tipo di manutenzione potenzialmente richiedibile all'Appaltatore del presente Accordo Quadro è la manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria: fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà esclusivamente in seguito ad una specifica stipula di contratto all'interno dell'Accordo Quadro, richiamante le condizioni del medesimo accordo.

c) Priorità "03" - Lavoro programmato - Manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

- 1) se si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto per cui si può decidere la sostituzione dello stesso;
- 2) il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento mantenuto (anche da altre ditte ed altri affidamenti) risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;
- 3) lavori individuati secondo le esigenze e le priorità stabilite dall'Amministrazione che definisce, di concerto con l'Appaltatore, i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.

Art. 59 Modalità di ordinazione dei singoli affidamenti

1. Gli interventi di manutenzione come precedentemente descritti, oggetto di singoli affidamenti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti di appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Appaltatore dello stesso.

2. L'ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Appaltatore a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata dall'Appaltatore) approvata dalla D.L, o nelle modalità offerte nel servizio di gestione e call center di cui al capo 2 della presente parte

3. La richiesta di intervento verrà compilata e spedita dalla Direzione Lavori all'Appaltatore tramite fax, email o a mezzo telefono (nel caso di interventi di somma urgenza). All'interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all'appaltatore per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare e stilare la relativa offerta:

4. I Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

- codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo – codice dell'intervento)
- la data della richiesta dell'intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- la descrizione dell'eventuale guasto;
- l'oggetto su cui effettuare l'intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (ad es.: codice edificio, piano, locale);
- il riferimento dell'utenza (Nome, Cognome, Telefono) da cui è partita la richiesta;
- il tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere (pronto intervento, urgente, programmato, etc.);
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.).

5. L'Appaltatore, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio e lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla Direzione Lavori: (tramite e mail, etc.) preventivo redatto sulla base di specifico progetto esecutivo in merito all'intervento od agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell'Accordo Quadro in termini di prescrizioni e condizioni economiche. Il preventivo verrà analizzato dalla Direzione Lavori e, se approvata, comporterà l'emissione dell'ODL specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Appaltatore e RUP).

6. Nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti", l'attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un ordinativo specifico e non vi sarà, pertanto, la fase di richiesta d'offerta.

7. Ogni ordinativo specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

- la data di stipula dell' ODL;
- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all'offerta o consuntivo (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti"), da allegare all'ordinativo, che hanno generato il contratto medesimo;

- l'importo contrattualizzato;
- la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare o realizzati (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti") e, pertanto, anche i tempi necessari per l'esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell'Appaltatore e dell'Amministrazione.

8. Nell'ordinativo specifico è, quindi, indicata dalla Direzione Lavori anche la tipologia dell'intervento in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento.

9. All'Appaltatore potranno, infatti, essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all'interno del presente Capitolato.

10. L'ordinativo, inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell'intervento, calcolati sulla base dell'orario di invio dei fax o e-mail di richiesta e/o di inizio e fine dell'intervento.

11. La Direzione Lavori provvederà a contabilizzare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno dell'ordinativo specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

12. In merito alla consuntivazione, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori i seguenti dati aggiuntivi:

- la data di inizio e di fine del lavoro effettiva (chiusura effettiva dell'intervento);
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- allegati (lay-out modificati, foto ante e post intervento, etc.).

Art. 60 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa

1. Per tutte le opere dell'Accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle "prescrizioni generali" della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio e qui nel seguito elencate.

a) Criterio generale

Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

b) Metodo di calcolo

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 25% (spese generali 15% - utili 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico dell'Amministrazione. I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle singole voci di tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte ed eseguiti secondo le modalità e le

prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

c) Obiettivi ed ambito di applicazione

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medie", per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici.

I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

d) Opere compiute

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

e) Opere in economia

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi e strumenti d'opera.

Il soggetto Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

f) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati

il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

g) Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per opere in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 61 Requisiti dei materiali e componenti - Norme generali

a) Specifiche dei materiali

1. I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche ed estetiche dei manufatti da risanare.

2. L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla Direzione dell'esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed in genere, su tutte le forniture previste dall'Accordo.

3. L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio con l'appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.

4. I materiali non accettati dalla Direzione Lavori devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. Il soggetto Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

b) Presentazione dei campionari

1. L'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà presentare la tipologia dei materiali che intenderà utilizzare nell'esecuzione dell'opera.

2. Ogni campione dovrà essere numerato e dovrà portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta Appaltante, inoltre, dovrà essere elencato in apposita distinta che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori per ottenere l'approvazione.

3. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia al momento dell'impiego (art. 37 del 22 gennaio 2008).

4. Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della Direzione Lavori

c) Corrispondenza dei materiali e delle forniture

1. I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, nonché alle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi.

2. La Direzione Lavori ha la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

3. L'Appaltatore deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

4. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

d) Materiali forniti in economia

1. I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori

2. Il materiale risponderà sia nella qualità che nella quantità a quanto richiesto dall'Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente e ponderalmente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.

3. La lista dei materiali forniti dall'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'Impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

4. Si rammenta che per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all'art. 72 del "Capitolato speciale tipo per appalto lavori edili" pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

CAPO 2 – SERVIZIO TECNICO GESTIONALE

Art. 62 Oggetto del servizio tecnico gestionale.

1. Il servizio comprende tutte le attività tecniche e gestionali necessarie alla gestione di tutti i servizi indicati nelle sezioni successive del capitolato e rappresenta il “cervello” del servizio integrato, ovvero la funzione di direzione generale e di coordinamento dell'intero appalto per consentire l'attuazione della logica generale del Servizio Integrato, creando un'opportuna integrazione informativa tra il Committente, l'Utente Interno e l'Assuntore.

Il servizio dovrà garantire:

- la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti e/o danni agli immobili oggetto del servizio;
- un costante flusso di informazioni, preventive ed a consuntivo, riguardante l'andamento delle varie attività di servizio;
- il più rapido controllo e la valutazione da parte della Committente del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dall'Appaltatore al fine di definire le politiche e le strategie di gestione del patrimonio;
- un supporto logistico, tecnico, amministrativo ed informatico alle attività del Committente.

Art. 63 Descrizione Servizio

All'interno del servizio globalmente inteso dovranno essere fornite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

- progettazione e gestione della Centrale Operativa [Call Center];
- gestione del Sistema Informativo;
- monitoraggio - verifica ed analisi tecnica dello stato manutentivo;
- monitoraggio - verifica ed analisi tecnica delle condizioni statico strutturali (quadro fessurativo);
- monitoraggio - verifica dei requisiti normativi di legge;
- segnalazione guasti alla Centrale Operativa;
- assistenza all'informazione interna / attività interna;
- Contabilizzazione e fornitura costante e periodica della situazione contabile.

Per la totalità delle prestazioni s'intende inclusa la programmazione del servizio nonché la gestione ed esecuzione dei servizi ed i relativi software, che rimarranno di proprietà della ASL Roma 1 a contratto compiuto.

Art. 64 Centrale operativa

1. Il servizio consiste nell'attività di raccolta delle richieste di intervento e delle segnalazioni di anomalie da parte degli Utenti Interni, nell'alimentazione del Sistema Informativo, nella programmazione e nella comunicazione agli interessati dei tempi di sopralluogo/intervento.
2. Il servizio deve raccogliere le segnalazioni e le richieste d'intervento degli Utenti Interni, consentendo il più ampio accesso possibile e la massima reperibilità (24 ore). L'Utente interno sulla base delle procedure e norme stabilite dal Committente potrà accedere a ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'Appaltatore.
3. Tutte le segnalazioni ricevute dalla centrale operativa dovranno essere registrate nel Sistema Informativo dell'Appaltatore in contemporanea alla ricezione. Ad ogni segnalazione effettuata l'Appaltatore dovrà rispondere con la presa in carico del problema, la definizione della data e ora del sopralluogo e/o intervento e la comunicazione all'interessato secondo le modalità definite dal Committente.

Art. 65. Sistema informativo

1. La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni riguardante l'andamento delle varie attività di servizio, consentirà al Committente e all'Appaltatore un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento della collaborazione e, quindi, un migliore risultato in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.
2. Poiché questo Appalto premia la capacità progettuale delle Imprese, consentendo una progressiva costruzione di un modello organizzativo finalizzato all'efficienza del Servizio, si lascia libero l'Appaltatore di proporre il Sistema che riterrà opportuno, fermo restando la garanzia della gestione degli interventi di manutenzione programmata, gestione degli interventi di manutenzione correttiva con registrazione dei dati di apertura della chiamata, risoluzione e chiusura del guasto, segnalazione ritardi.
3. L'aggiudicatario è tenuto a garantire, durante tutta la durata contrattuale e a propria cura e spese, idonea manutenzione, implementazione e aggiornamento del Sistema Informatico nonché garantire la sicurezza fisica e informatica dei dati. E' posta a carico dell'aggiudicatario ogni eventuale variazione del Sistema Informatico (Hw e Sw) che nel corso del contratto dovesse rivelarsi necessaria.
4. **Il Sistema, le informazioni e le elaborazioni condotte dall'Appaltatore resteranno di esclusiva proprietà della ASL Roma I e, allo scadere del contratto, il Sistema con i relativi Archivi dovranno risultare perfettamente funzionanti e, inoltre, la licenza software dovrà risultare aggiornata all'ultima versione. Al termine del contratto dovrà essere consegnata alla ASL Roma I una copia del Data Base in formato elaborabile.**

Art. 66. Monitoraggio del patrimonio

1. Il servizio consiste nel monitoraggio degli immobili al fine di segnalare alla Centrale Operativa, in particolare per aree comuni, per situazioni di degrado, malconservazione dell'immobile o comunque non rispondenti allo standard qualitativo richiesto esplicitamente nel presente capitolato relativamente a ciascun servizio;
2. Per gli spazi comuni è richiesto un servizio di segnalazione che sia sostitutivo del personale del Committente. Il livello di servizio da garantire è la riduzione a zero delle segnalazioni effettuate dagli Utenti

Interni sugli spazi comuni. Il servizio dovrà essere espletato con tempi e modalità opportune affinché l'inconveniente sia risolto in tempi e modi conformi a quanto descritto nel presente Capitolato.

3. L'Appaltatore autonomamente ed anche su richiesta del RUP, del Direttore dei lavori o degli addetti alle attività, dovrà effettuare verifiche alle componenti edilizie degli edifici e delle strade al fine di prevenire danni e pericoli per la pubblica incolumità.

4. L'Appaltatore autonomamente ed anche su espressa richiesta del RUP o del DL dovrà esperire appositi collaudi statici nei casi in cui la sola verifica visiva non consenta di superare incertezze nella valutazione sullo stato di pericolosità dei fenomeni di fessurazioni o dissesti.

5. Di ogni ispezione dovrà essere redatto apposito verbale scritto contenente i risultati della visita e delle prove eseguite nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene debbano essere adottati.

6. La parte tecnica delle verifiche, così come le restanti attività progettuali integrative di cui al Capitolato d'onori sono compensate all'interno del servizio tecnico-manutentivo previsto nell'offerta di gara con corrispettivo a canone, e quindi non darà luogo a compensi aggiuntivi.

7 Il Committente si riserva comunque il diritto di indicare a quale livello scientifico debbano essere condotte le indagini strutturali, nonché di approvare o meno le strutture professionali, di livello anche universitario, a cui verranno affidate le indagini, o di sceglierle direttamente qualora le professionalità proposte fossero giudicate inadeguate.

8 In ogni caso, salvo in quello di scelta da parte del Committente, l'Appaltatore rimane responsabile dell'attendibilità scientifica delle indagini eseguite dalla struttura professionale utilizzata. Le prestazioni del personale tecnico operativo dei mezzi d'opera e l'esecuzione di eventuali interventi saranno contabilizzati con i prezzi unitari di Capitolato e/o in economia.

10. Oltre a quanto indicato nelle sezioni precedenti relativamente al controllo degli standard qualitativi del servizio, l'Appaltatore, sulla base di quanto proposto in offerta, e nei tempi ivi previsti, predisporrà un **sistema di controllo** (Project Control) incluso nel sistema informativo che preveda la registrazione degli stati quantitativi di previsione e di effettivo sviluppo del Servizio, al fine di consentire sia di ottenere le informazioni oggettive sulla gestione complessiva del servizio integrato, sia di formulare previsioni coerenti con quanto precedentemente pianificato e programmato in ordine ai tempi ed ai costi.

11. Il sistema, articolato per i diversi servizi forniti, fatte sempre salve le migliorie contenute nell'offerta, dovrà comprendere:

- l'impostazione di un sistema di controllo dei costi e la messa a punto delle procedure per trattare i dati necessari per tale controllo e per la gestione del sistema;
- la gestione della contabilizzazione dei lavori eseguiti in modo da consentire al LL dell'appalto, la corretta e corrente verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività, eseguite per categoria e tipi di intervento, anche selezionate per sistemi, per classi di sistemi e per gestioni di servizio;
- l'impostazione delle procedure atte a controllare l'emissione ed il pagamento delle fatture e lo stato delle garanzie;



- l'impostazione della struttura di controllo dei tempi e la messa a punto delle procedure di acquisizione e di elaborazione dei dati necessari al controllo ed alla gestione di tutti i servizi;
- l'impostazione del controllo dell'esecuzione delle singole operazioni interne ai servizi con le metodologie previste ed ai fini dei reports statistici (per tipo di intervento, professionalità, caratteristiche dei materiali, importi, etc.)
- le informazioni concernenti i potenziali costi aggiuntivi e le conseguenze che gli scostamenti già identificati, rispetto alla programmazione generale del servizio, possono determinare sul suo successivo sviluppo.

Competerà pertanto all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, evidenziare al Committente i problemi e le difficoltà incontrate, o che si prevede possano emergere, proponendo le eventuali azioni correttive.

Art. 67. Clausola sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Pertanto la ditta Aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza della clausola sociale di cui all'art 7, comma 1, lettera e) e comma 4 della L. R. Lazio n. 16 del 2007 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" nonché quanto previsto dall'art 50 del D.Lgs. n 50/2016.

ALL-5)

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN
USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA I**

(ex art. 26 c.3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

F.TO. Il Resp.le Sicurezza Prevenzione e Protezione.
(Dott.ssa Maddalena Quintili)

F.TO Il Resp.le del Procedimento

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

Indice

1.0 Introduzione.....	pag. 3
2.0 Aspetti generali della sicurezza.....	pag. 4
2.1 Sospensione dei lavori	pag. 5
2.2 Stima dei costi della sicurezza.....	pag. 5
3.0 Gestione del DUVRI – Competenze e Responsabilità	pag. 7
3.1 Il committente.....	pag. 7
3.2 Il datore di lavoro	pag. 7
4.0 Documentazione di sicurezza e salute.....	pag. 8
4.1 Documenti da inviare al committente.....	pag. 8
5.0 Dati relativi alle attività in appalto.....	pag. 9
5.1 Figure di riferimento ai sensi del D.Lgs 81/08.....	pag. 9
6.0 Caratteristiche tecniche e descrizione dell'attività	pag. 9
7.0 Rischi specifici dell'ambiente di lavoro dell'azienda committente e misure di prevenzione e di emergenza adottate.....	pag. 14
8.0 Modalità di valutazione dei rischi interferenziali.....	pag. 18
9.0 Conclusioni.....	pag. 19

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

1.0 INTRODUZIONE

Come da Determinazione del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, viene messo a disposizione delle Ditte partecipanti ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.Lgs.163/2008.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà coordinarsi con la UOS prevenzione e protezione per consentire l'adozione delle opportune misure di prevenzione per la gestione dei rischi da interferenza, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

Con il presente documento vengono fornite all'Impresa appaltatrice, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Nell'ambito delle attività di cui all'accordo Quadro l'appaltatore deve predisporre e istituire un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:

- Centrale Operativa /Call Center;
- Sistema informativo;
- Gestione tecnica dell'appalto multiservizio e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile

Nell'ambito del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dal D.lgs 81/08 s.m.i. oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

1.1 Abbreviazioni

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 81/08 e smi

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/08 e smi

DPI: Dispositivi di protezione individuali

2.0 ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

Secondo tale articolo al comma 3: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs 81/08 e succ. mod. l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Il D.U.V.R.I. non dovrà essere redatto in caso non ci siano interferenze rischiose nelle lavorazioni fra i lavoratori della ditta appaltatrice e/o lavoratori autonomi e il personale dell'Azienda USL Roma E.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

<p>Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI</p>	<p>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1</p>
--	---	---

2.1. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

2.2. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alla manutenzione straordinaria delle strutture sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano a carico dell'aggiudicatario i costi relativi alla manutenzione ordinaria e agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenze potrà essere eventualmente modificato ed integrato con altre informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- le procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo previste per specifici motivi di sicurezza. Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
--	--	--

valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani di sicurezza.

Nell'ambito dei calcoli dei costi della sicurezza, si dovrà tener conto della necessità o meno di ricorrere:

- a) all'uso di apprestamenti;
- b) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- c) a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli già presenti;
- d) a mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza o di salute dei malati;
- f) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi per l'adozione delle misure sopraelencate dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si sottolinea che i costi della sicurezza dovranno essere calcolati anche nel caso di che si rendano necessari varianti in corso d'opera.

Per ognuna delle categorie elencate sarà quindi necessario individuare le eventuali voci e per ciascuna precisare la quantità (Q) e il costo unitario (Cu), il prodotto delle due fornirà il costo parziale (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fr) che tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell'appalto:

$$Cf = Q \times Cu \times Fr$$

Nel rispetto della metodologia indicata i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto sono stati indicati nella successiva tabella:

Categoria di intervento	descrizione	quantità	unità di misura	costo unitario	costo parziale	coeff. abbatt.	costo finale annuo
Apprestamenti	Segnaletica di sicurezza	75	euro	€. 50,00			3.750,00



Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

Misure preventive e protettive	Restrizione passaggi	81	corpo	€ 1.500,00		121.500,00
DPI	DPI	25	euro	€ 750,00		18.750,00
Attività coordinamento	Riunione di coordinamento	66	ore	€ 500,00		33.000,00
	Formaz.rischi e sul piano antincendio	66	ore	€ 500,00		33.000,00
Totale annuo costi della sicurezza dell'appalto non soggetto a ribasso d'asta"						210.000,00

EVENTUALI ULTERIORI COSTI DOVESSERO VERIFICARSI A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DEL POS E DELLA REDAZIONE DEL DEFINITIVO DUVRI, SARANNO COMUNQUE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

3.0 GESTIONE DEL DUVRI – COMPETENZE E RESPONSABILITA'

3.1 Il Committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l'appalto, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'appalto in oggetto, il Committente ai sensi del D.Lgs. 81/08, coincide con il Datore di Lavoro della ASL Roma E.

3.2 Il Datore di lavoro

Il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell'impresa o dello stabilimento. Secondo il D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3 –, il datore di lavoro o persona da lui delegata, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l'osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati.

I compiti del datore di lavoro/dirigente delegato sono:

- predisporre un'organizzazione sicura del lavoro;
- valutare i rischi interferenziali;
- vigilare sull'applicazione del DUVRI;
- individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
- realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per l'esecuzione dei lavori;
- informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in cantiere;



Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
--	--	--

- predisporre in cantiere l'opportuna cartellonistica di sicurezza;
- fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa. Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e formulare proposte al riguardo. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati dal datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento.

4.0 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE

4.1. Documenti da inviare al Committente

Nell'ambito dell'appalto vengono allegati i seguenti documenti della stazione appaltante:

- a) visura camerale aggiornata;
- b) elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti:
 - nominativo;
 - mansione;
 - verbale di informazione, formazione, addestramento;
 - consegna DPI;
 - orario e luogo di lavoro presso la struttura della ASL di Latina;
- c) DURC aggiornato;
- d) curriculum aziendale;
- e) posizione INAIL/INPS;
- f) elenco attrezzature e mezzi d'opera idonei alla esecuzione dell'opera;
- g) elenco dei prodotti e delle schede di sicurezza;
- h) andamento degli infortuni negli ultimi tre anni;
- i) elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte dai lavoratori/operatori;
- l) autocertificazione riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 comprensiva della dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento di sospensione;
- m) documentazione indicante gli oneri per la sicurezza come previsto dalla Legge n. 123 del 03/08/2007;
- o) indicazione del RSPP;
- p) documento di valutazione dei rischi.

5 DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ IN APPALTO

COMMITTENTE Ragione sociale	Azienda Sanitaria Locale ROMA 1
-----------------------------	---------------------------------

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

Via	Borgo S. Spirito 3
CAP – Città	00193 ROMA
Tel.:	06.6835.1
Datore di lavoro	Direttore Generale
Natura dell'appalto	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
Ammontare complessivo dell'accordo riferito a due anni	€ 8.000.000,00 oltre iva

5.1 Figure di riferimento ai sensi del D.Lgs. 81/08

COMMITTENTE	
Datore di lavoro	Dirigente Delegato ai sensi art. 16 del D.lgs 81/08
RSPP	Responsabile UOC Servizio Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Responsabile dei lavori	Responsabile del Procedimento
RLS

6 CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

A) PREMessa

Il capitolato disciplina l'affidamento dei servizi manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare da prestare all'azienda ASL Roma E per la durata di due anni.

B) CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASL, DELLA ORGANIZZAZIONE, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

ACCESSO ALLE AREE	Il servizio ospedaliero è svolto negli edifici posti all'interno e all'esterno dei Presidi Ospedalieri. Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l'utilizzo di apparecchi di sollevamento o riduttori della movimentazione manuale.
ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI	In prevalenza è svolta attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso.

Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	<p>Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati.</p> <p>Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.</p> <p>Ogni intervento in locali dove si volge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione dell'attività medica e di visita.</p> <p>Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione del Servizio Attività tecniche: elettricisti h24, meccanici reperibili, centrale termica h24.</p> <p>Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.</p>
SERVIZI IGIENICI	I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dei luoghi ove si espletterà il servizio accessibili al pubblico.
ALLARME INCENDIO	<p>Gli operatori sono tenuti a prendere visione e a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.</p> <p>In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri.</p> <p>Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.</p>
EMERGENZA E VIE DI FUGA	<p>Ogni struttura ha il proprio piano di emergenza e le procedure da rispettare sono esplicitate nell'apposita cartellonistica esposta in più punti di ogni edificio.</p> <p>L'impresa/lavoratore autonomo/ operante deve attenersi alle linee guida e alle indicazioni dei Responsabili dell'ASL.</p> <p>Predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze.</p> <p>I corridoi e le vie di fuga in generale sono mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza.</p> <p>Le vie di fuga devono essere sgombre da materiale, anche se temporanei.</p>
APPARECCHI TELEFONICI UTILIZZABILI	<p>Nei reparti è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.</p> <p>Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.</p>
DEPOSITI	<p>Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta Appaltatrice.</p> <p>Non sono permessi stoccaggi presso i luoghi interessati alle attività dell'Appaltatore né di prodotti né di attrezzature.</p>
RIFIUTI	Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attività dell'Appaltatore e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi.



Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
	I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso.	
VIABILITÀ E SOSTA	I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che siano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.	
AMBIENTI CONFINANTI	Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dal Personale Tecnico dell'ASL.	

C) Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di Cooperazione

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Assuntore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'assuntore s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
- deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'ASL Committente e Ditte terze;
- deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/odedicati alle emergenze;



Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

- prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;
- non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;
- per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della Committenza prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, dei pazienti e dei visitatori e non vada ad inficiare nell'organizzazione dei singoli settori della Committenza. In caso di necessario fermo macchina/impianto, programmare l'intervento con i referenti tecnici e sanitari della Committenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l'ASL Committente.
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza
- è vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Assuntore, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze
- stupefacenti.
- Inoltre si comunica che:
- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Assuntore sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
- nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della Committenza.
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente.

Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni



Staff Direzione Aziendale U.O.C. Prevenzione e Protezione	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
---	---	--

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di strutture sanitarie, l'appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

Le attività eventuali di lavori edili dovranno essere condotte con le modalità che prevedono il minore impatto in termini di vibrazioni; qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il SPP e la Direzione di Presidio strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria circostante per la durata dei lavori

Obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale

L'Assuntore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero;

- obbligo di contenimento polveri;
- forniture usate ed attrezzature (es. sostituzione filtri) devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree.
- Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose:
- Se per effettuare la lavorazione, l'Assuntore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio per l'Assuntore:
- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell'ambiente
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarne il contenuto;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;
- rimuovere i rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.

Obbligo per l'utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'Assuntore:

- è fatto assoluto divieto al personale dell'Assuntore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'appaltatore o ai suoi dipendenti;